



Ministero delle Imprese e del Made in Italy

DIPARTIMENTO PER I SERVIZI INTERNI, FINANZIARI, TERRITORIALI E DI VIGILANZA
DIREZIONE GENERALE DEI SERVIZI INTERNI E FINANZIARI
DIVISIONE I – RELAZIONI SINDACALI E RELAZIONE CON IL PUBBLICO. AFFARI GENERALI

PROVVEDIMENTO INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE

✓ *quanto all'attuale assetto del Ministero definito dai seguenti atti organizzativi*

- il decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 2023 n. 173, recante il *“Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle imprese e del made in Italy e dell'organismo indipendente di valutazione della performance”*; pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 1° dicembre 2023, n. 281;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023 n. 174, recante il *“Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy”*, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 1° dicembre 2023, n. 281, adottato ai sensi dell'art. 29 decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 - come novellato dall'art. 3-ter *“Disposizioni in materia di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy”* del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla Legge 10 agosto 2023, n. 112 - che definisce la struttura amministrativa su base dipartimentale;
- il decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 19 novembre 2021, che istituisce, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 21 maggio 2021, n. 77, convertito dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, l'Unità di Missione di livello dirigenziale generale per l'attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza a titolarità del Ministero stesso, ora MIMIT - “Unità di missione PNRR”, [come modificato con decreto ministeriale 8 aprile 2024, registrato alla Corte dei conti in data 26/09/2024 al n. 1161](#);
- il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, in Legge 22 maggio 2022, n. 51 che istituisce l'Unità di Missione del Garante per la Sorveglianza dei Prezzi;
- il decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 giugno 2023, n. 74, che istituisce, presso il Ministero delle imprese e del made in Italy, l'Unità di missione *“Attrazione e sblocco degli investimenti”*, per le finalità di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla Legge 15 luglio 2022, n. 91, e modificato da ultimo dal decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 – disposizione che ha istituito, per le stesse finalità, una Struttura di supporto e tutela dei diritti delle imprese nonché per le finalità delineate dall'articolo 25 del medesimo decreto-legge da ultimo citato;



- il decreto ministeriale 10 gennaio 2024 (registrato dalla Corte dei conti in data 20/02/2024 al n. 267) e il decreto ministeriale 13 marzo 2024 di rettifica (registrato dalla Corte dei conti in data 23/04/2024 al n. 571) di individuazione degli Uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle imprese e del *made in Italy*;

✓ *quanto alla cornice normativa e pattizia:*

- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, “*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*” e successive modificazioni ed integrazioni e, in particolare, le norme pertinenti alla contrattazione;
- il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 “*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’art. 1 della Legge 21 giugno 2022, n. 78 recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*” e successive modificazioni ed integrazioni e in particolare l’articolo 1, comma 4, lettera b), il quale stabilisce che il principio del risultato costituisce criterio prioritario per “attribuire gli incentivi secondo le modalità previste dalla contrattazione collettiva”;
- in particolare, del sopra indicato d.lgs. n.36/2023, l’articolo 45, comma 2, il quale prevede che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti destinano risorse finanziarie per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti, a valere sugli stanziamenti già previsti per le singole procedure di affidamento, in misura non superiore al 2 per cento dell’importo dei lavori, dei servizi e delle forniture posto a base delle procedure di affidamento stesse, nonché il successivo comma 3, il quale stabilisce che l’80 per cento delle risorse di cui al comma 2 viene ripartito, per ogni opera, lavoro, servizio e fornitura, tra il RUP e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche ed i loro collaboratori;
- ~~il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, Comparto Funzioni centrali, triennio 2022-2024 e le disposizioni contrattuali vigenti;~~
- i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, Comparto e Area, Funzioni centrali rispettivamente, triennio 2022-2024 e triennio 2019-2021 nonché le disposizioni contrattuali vigenti;
- rileva che il presente provvedimento ~~il presente accordo~~, di carattere esclusivamente normativo, non comporta oneri per l’amministrazione in quanto disciplina unicamente le modalità e i criteri di ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche, finanziati con risorse poste a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento e concessioni di lavori, servizi e forniture;

quanto alle esigenze dell’Amministrazione rileva la necessità:

- di programmare e di quantificare le risorse da destinare agli incentivi per le funzioni tecniche;
- di individuare le modalità e i criteri di riparto degli incentivi tra le diverse funzioni;



LE PARTI CONCORDANO

CAPO I - Principi generali

Art. 1 (Oggetto e finalità)

1. ~~Il presente Accordo~~ **Il presente provvedimento** concerne la determinazione percentuale, la definizione dei criteri di attribuzione nonché le modalità di riparto degli incentivi per funzioni tecniche di cui all'articolo 45 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, e ss.mm.ii (di seguito "Codice"), in relazione alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture gestite dal Ministero delle imprese e del Made in Italy.
2. L'attribuzione dell'incentivo è finalizzata alla valorizzazione delle professionalità interne ed all'incremento della produttività, assicurando l'efficacia della spesa e la corretta realizzazione dell'opera, del servizio e/o della fornitura.

Art. 2 (Ambito di applicazione)

1. Gli oneri per le attività tecniche di cui al successivo art. 4, comma 2, relativi alle singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture sono disciplinati dall'art. 45 del Codice e dal presente Accordo.
2. **La disciplina dell'incentivazione alle procedure relative a servizi e forniture è applicabile di particolare importanza, ai sensi dell'art. 32 dell'allegato II.14 del Codice, nel caso in cui sia nominato il Direttore dell'Esecuzione.**
3. Le funzioni tecniche di cui al successivo art. 4, comma 2, sono incentivabili anche ove prestate nell'ambito di affidamenti diretti, concessioni, contratti di partenariato pubblico-privato (PPP), nonché in caso di adesione a convenzioni Consip o ad altri strumenti di centralizzazione degli acquisti.
4. Nel caso di adesione a convenzioni Consip, in particolare, l'incentivo è riconosciuto per attività effettivamente svolte **dal personale del Ministero che esercita funzioni tecniche** ~~tecnico dell'ente~~, tra cui:
 - la definizione di specifiche tecniche e l'adeguamento delle condizioni contrattuali alle esigenze dell'ente aderente;
 - la verifica della congruità tecnica ed economica della fornitura o del servizio rispetto alle necessità dell'amministrazione;
 - la direzione dell'esecuzione del contratto (DEC), ove prevista, e le attività di controllo e supervisione del fornitore;
 - la validazione di eventuali elaborati progettuali per servizi e forniture di particolare complessità;
 - le attività di collaudo e verifica di conformità, nei casi previsti dalla normativa vigente.



L'incentivo non è riconosciuto per la mera adesione alla convenzione Consip senza attività tecnica aggiuntiva, né per le attività di natura amministrativa o gestionale connesse alla stipula del contratto derivato.

5. In caso di accordo quadro, ai sensi dell'art. 59 del Codice, l'incentivo delle funzioni tecniche è calcolato sulla base di ogni singolo contratto attuativo, nel cui quadro economico deve essere individuato il relativo importo. La liquidazione dell'incentivo avviene per ciascun contratto attuativo, nel rispetto delle risorse disponibili per la progettazione e l'esecuzione dell'intervento.
6. Sono esclusi dall'incentivazione di cui **al presente provvedimento**: ~~al presente Regolamento~~:
 - a. gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata, anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
 - b. i lavori di importo inferiore a euro **5.000,00** ~~4.000,00~~ (mille euro);
 - c. gli acquisti di beni e servizi, di importo inferiore a euro 1.000,00 (mille euro), ad eccezione di quelli effettuati mediante contratti attuativi di accordi quadro;
 - d. i contratti esclusi dall'applicazione del Codice ai sensi dell'art. 56;
 - e. i lavori in amministrazione diretta;
 - f. le attività di carattere ordinario e gestionale che non rientrano tra quelle espressamente previste nell'allegato I.10 del Codice.
 - g. ~~le attività svolte dai dipendenti per le quali sia prevista un'ulteriore forma di remunerazione specifica, onde evitare sovra incentivazione;~~
7. È fatta salva la facoltà dell'amministrazione di prevedere modalità diverse ed alternative di retribuzione delle attività tecniche svolte dai propri dipendenti, **previo confronto con le Organizzazioni sindacali**. In tal caso, non si applica l'incentivazione di cui **al presente provvedimento**. ~~al presente Regolamento. escludendo qualunque sovra incentivazione.~~

Art. 3 **(Risorse destinate alle funzioni tecniche)**

- ~~1. La misura complessiva dell'incentivo è costituita da una somma non superiore al 2%, calcolata sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base della procedura di affidamento, IVA esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione, comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione. La misura è definita in base alla graduazione indicata nelle tabelle di cui al successivo Capo II. Nel caso in cui l'amministrazione adotti strumenti digitali avanzati per la gestione degli appalti, il limite massimo dell'incentivo è incrementato del 15%.~~

Le risorse di cui all'articolo 45 del Codice, quantificate in misura non superiore al 2% delle risorse finanziarie derivanti dagli importi posti a base della singola procedura di Affidamento al netto dell'IVA, fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture. Tale quota non è soggetta a riduzione in funzione del



ribasso offerto. Concorrono alla formazione dell'importo dell'Affidamento gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.

La quota pari all'80% delle risorse di cui all'articolo 45 del Codice comprende l'ammontare del compenso lordo per il Personale e gli oneri previdenziali ed assistenziali a carico del Ministero, esclusa l'IRAP che andrà, altresì, determinata nel quadro economico dell'intervento ai sensi dell'articolo 5 dell'Allegato 1.7 al Codice.

La misura è definita in base alla graduazione indicata nelle tabelle di cui al successivo Capo II. Nel caso in cui l'amministrazione adotti strumenti digitali avanzati per la gestione degli appalti, il limite massimo dell'incentivo è incrementato del 15%.

2. L'importo di cui al comma precedente, in particolare, è destinato:
 - a) ai soggetti che svolgono le attività tecniche di cui all'art. 4, nonché ai loro collaboratori, come individuati ai sensi dell'art. 5, per una quota dell'80%;
 - b) alle finalità di cui al successivo art. 8, per una quota del 20%, eventualmente incrementata ~~escluse con le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata~~, ai sensi delle successive disposizioni.
3. Il Dirigente responsabile della procedura, all'interno del quadro economico di ogni appalto riferito a lavori, servizi e forniture, prevede una quota sull'importo posto a base della procedura di affidamento, da destinare al pagamento degli incentivi alle funzioni tecniche e alle altre finalità di cui all'articolo 45 del Codice.
4. In caso di appalti divisi per lotti, la disciplina del presente provvedimento si applica in relazione a ciascuno di essi.

Art. 4

(Destinatari e attività tecniche incentivabili)

1. La quota dell'80% di cui al precedente art. 3, c. 2, lett. a), relativa a ciascuna procedura è destinata ad incentivare le attività tecniche indicate nell'allegato I.10 al Codice, svolte dal personale dirigenziale e non dirigenziale del Ministero, anche con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, nonché dal personale in servizio presso il Ministero in posizione di comando o distacco.
2. In particolare, sono incentivabili le seguenti attività tecniche:
 - programmazione della spesa per investimenti;
 - responsabile unico del progetto;
 - collaborazione all'attività del responsabile unico del progetto (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento)
 - redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
 - redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
 - redazione del progetto esecutivo;
 - coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
 - verifica del progetto ai fini della sua validazione;
 - predisposizione dei documenti di gara;
 - direzione dei lavori;
 - ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);



- coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
 - direzione dell'esecuzione;
 - collaboratori del direttore dell'esecuzione
 - coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
 - collaudo tecnico-amministrativo;
 - regolare esecuzione;
 - verifica di conformità;
 - collaudo statico (ove necessario).
 - coordinamento dei flussi informativi.
3. Nel caso in cui l'allegato I.10 sia abrogato e sostituito ai sensi dell'art. 45, c. 1, del Codice, è fatto diretto riferimento a quanto previsto dal nuovo allegato che lo sostituisce.

Art. 5 **(Gruppo di lavoro)**

1. Al fine di valorizzare la professionalità del personale, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, purché dotato delle specifiche competenze richieste per ogni tipologia di appalto.
2. Il dirigente preposto alla struttura responsabile della procedura di affidamento, con apposito provvedimento, in fase di programmazione e avvio della procedura, individua, sentito il RUP, gli incaricati delle funzioni tecniche di cui al precedente articolo, per ogni singola procedura, identificando il ruolo di ciascuno, anche con riguardo all'attività dei collaboratori. I provvedimenti di nomina sono soggetti agli obblighi di comunicazione previsti dall'art. 53 del decreto legislativo 30.3.2001, n. 165.
3. Ove necessario, in relazione alle attività/adempimenti assegnati, sono indicati i tempi per provvedere, anche mediante rinvio ai documenti della procedura.
4. Il Responsabile Unico del Progetto cura la tempestiva attivazione del gruppo di lavoro.
5. Il personale che svolge le funzioni tecniche come individuato nel provvedimento di cui al comma 1 assume la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub-procedimenti e delle attività assegnate.
6. La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata nel provvedimento di cui al comma 2 sulla base del livello di responsabilità professionale, secondo i coefficienti di ripartizione indicati nelle tabelle di cui al successivo Capo II, connessa alla specifica prestazione svolta e al contributo apportato dai membri coinvolti.
7. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del D.lgs. n. 165/2001. Il Dirigente che dispone l'incarico è tenuto ad accertare l'insussistenza delle citate situazioni e a verificare il rispetto dei requisiti previsti dalla normativa vigente.
8. Il personale individuato, che versi in condizioni di conflitto di interesse, è tenuto a darne comunicazione, ai sensi del comma 3 dell'articolo 16 del Codice, al RUP e al Dirigente



responsabile e ad astenersi dalle attività allo stesso attribuite nell'atto di nomina. Fatte salve le eventuali responsabilità amministrativa e penale, la mancata astensione nei casi di cui al primo periodo costituisce fonte di responsabilità disciplinare a carico del dipendente.

9. Il Dirigente, con provvedimento motivato, può modificare la composizione del gruppo di lavoro anche dopo l'avvio della fase di programmazione, affidamento ed esecuzione, qualora sopraggiungano esigenze imprevedute ~~anche~~ di natura organizzativa.

Art. 6 **(Gruppo interministeriali)**

1. Nel caso in cui le attività relative agli incentivi per le funzioni tecniche siano svolte da personale appartenente al Ministero e ad altre Amministrazioni, con apposito accordo interministeriale si provvederà a disciplinare le modalità di erogazione degli incentivi.
2. I compensi a favore del personale del Ministero sono determinati dalle tabelle 1 e 2 dall'articolo 11 del presente provvedimento.

Art. 7 **(Centrali di Committenza)**

1. In caso di attività svolta da centrale di committenza, al personale della stessa è attribuito un incentivo non superiore al 25% dell'incentivo previsto per la singola procedura dal presente accordo.
2. La quota è assegnata su richiesta della centrale che indichi le attività incentivabili tra quelle di cui all'art. 3, c. 2.
3. Le figure professionali destinatarie dell'incentivo sono:
 - Responsabile unico della centrale di committenza per una quota pari al 40%;
 - collaboratori all'attività del RUP per una quota pari al 30%;
 - coordinamento dei flussi informativi per una quota pari al 5%;
 - predisposizione degli atti di gara per una quota pari al 25%.
4. La quota assegnata alla centrale è portata in detrazione a quella spettante al personale del Ministero le cui funzioni sono state trasferite alla stessa centrale.
5. È esclusa la corresponsione di quota parte dell'incentivo al personale della centrale di committenza, nell'ipotesi in cui l'avvalimento della centrale di committenza avvenga previo riconoscimento convenzionale di un corrispettivo.

Art. 8 **(Limite soggettivo dell'incentivo)**

1. L'incentivo, comprensivo anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione, complessivamente maturato dal dipendente nel corso dell'anno di competenza, a prescindere dalla data di pagamento, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dallo stesso dipendente. Nel caso in cui l'amministrazione adotti i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto previsti dal Codice, incluso



il Building Information Modeling (BIM) e altri strumenti avanzati, detto limite è aumentato del 15 per cento.

2. L'incentivo eccedente il limite di cui al precedente comma incrementa le risorse di cui al successivo art. 8.

Art. 9 **(Quota del 20 per cento)**

1. Le risorse di cui all'art. 3, c. 2, lett. b), sono destinate, nell'ambito dei documenti di programmazione e pianificazione del Ministero, all'acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione di cui al comma 6 dell'art. 45 del Codice.
2. Una parte delle risorse di cui all'art. 3, c. 2, lett. b) sono in ogni caso utilizzate, secondo modalità stabilite nei documenti di programmazione e pianificazione del Ministero, per:
 - attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi;
 - la specializzazione al personale che svolge funzioni tecniche, ~~anche~~ attraverso corsi di aggiornamento certificati;
 - la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale;
 - lo sviluppo e l'adozione di strumenti di gestione digitale dei contratti pubblici in conformità con le direttive nazionali ed europee sulla digitalizzazione degli appalti.
3. La quota di cui all'art. 3, c. 2, lett. b), è incrementata da:
 - a) la quota parte dell'incentivo eccedente il limite soggettivo del singolo dipendente di cui all'art. 5;
 - b) la quota parte dell'incentivo corrispondente a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del dirigente di cui [all'art.16](#) del presente [provvedimento regolamento](#);
 - c) la quota parte di prestazioni non svolte dai dipendenti in quanto affidate a personale esterno al Ministero;
 - d) le eventuali economie derivanti dalla gestione dell'incentivo e non attribuite nel corso dell'anno di riferimento.
4. Le economie di cui al precedente comma confluiscono in un fondo destinato alla formazione del personale che svolge funzioni tecniche e agli investimenti in tecnologie per l'innovazione della gestione degli appalti.
5. La destinazione delle economie è stabilita con atto del Dirigente generale della DGSIF sentito il dirigente responsabile della procedura.

CAPO II – Determinazione dell'incentivo per opere, servizi e forniture

Art. 10 **(Graduazione della misura incentivante)**



1. Le risorse finanziarie da destinare all'incentivo delle funzioni tecniche in misura non superiore al 2% degli importi posti a base di gara sono modulate in funzione dell'importo dei lavori, servizi o forniture posto a base di gara, come segue:

LAVORI	
<i>Importo a base di gara</i>	<i>Misura</i>
da euro 1.000,00 a euro 149.999,99	2%
da euro 150.000,00 a soglia di rilevanza europea	1,5%
importo superiore alla soglia di rilevanza europea	1%

LAVORI	
<i>Importo a base di gara</i>	<i>Misura</i>
da euro 5.000,00 a soglia di rilevanza europea	2%
importo superiore alla soglia di rilevanza europea	1,8%

SERVIZI E FORNITURE	
<i>Importo a base di gara</i>	<i>Misura</i>
da euro 1.000,00 a euro 139.999,99	2%
da euro 140.000,00 a soglia di rilevanza europea	1,5%
importo superiore alla soglia di rilevanza europea	1%

SERVIZI E FORNITURE	
<i>Importo a base di gara</i>	<i>Misura</i>
da euro 1.000,00 a soglia di rilevanza europea	2%
importo superiore alla soglia di rilevanza europea	1,8%

Art. 11
(Ripartizione dell'incentivo)

1. Il coefficiente di ripartizione dell'incentivo professionale è così fissato:

TAB. 1 – LAVORI



n.	Attività tecnica	%
1	Responsabile unico del progetto (RUP)	23%
2	Programmazione della spesa per investimenti	3%
3	Collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento	15%
4	Redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali	4%
5	Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica	4%
6	Redazione del progetto esecutivo	4%
7	Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione	2%
8	Verifica del progetto ai fini della sua validazione	2%
9	Predisposizione dei documenti di gara	4%
10	Direzione dei lavori	20%
11	Ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere)	7%
12	Direzione dell'esecuzione	10%
13	Collaboratori del direttore dell'esecuzione, ove nominati (direttore/i operativo/i)	2%
12	Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione	2%
13	Collaudo tecnico-amministrativo	4%
14	Regolare esecuzione	2%
17	Verifica di conformità	2%
15	Collaudo statico	2%
16	Coordinamento dei flussi informativi	2%
Totale		100



TAB. 2 – SERVIZI E FORNITURE

N	Attività tecnica	%
1	Responsabile unico del progetto (RUP)	26
2	Collaborazione all'attività del responsabile unico del progetto (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento)	18
3	Redazione del progetto	5
4	Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione	5
5	Programmazione della spesa per investimenti	7
6	Predisposizione dei documenti di gara	10
7	Direzione dell'esecuzione ed eventuale direttore operativo	13
8	Regolare esecuzione	6
9	Verifica di conformità	5
10	Collaudo tecnico-amministrativo	5
Totale		100

2. È compito del RUP accertare ed attestare le specifiche funzioni tecniche svolte dal destinatario dell'incentivo. Il RUP provvede, inoltre, a formulare, al dirigente preposto alla struttura competente, la proposta di ripartizione di cui al successivo [art. 15](#).
3. Quando l'attività, ove compatibile con il Codice, è svolta da più soggetti, la quota di incentivo prevista per ciascun incaricato è ripartita sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica attività da svolgersi e all'apporto fornito dai singoli, secondo quanto previsto dal presente atto e dalla contrattazione collettiva.
4. Nel caso in cui ad una stessa unità di personale siano affidati più incarichi tecnici in una o più procedure, la quota dell'incentivo spettante è pari alla somma delle quote relative alle singole prestazioni svolte, entro il limite del trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dalla medesima unità di personale, con esclusione di quello derivante dagli stessi compensi tecnici spettanti e viene calcolata secondo il criterio di competenza, in relazione alle attività svolte nell'anno di riferimento.
5. In caso di successione di più addetti nello svolgimento di un'attività incentivabile, i relativi compensi vengono corrisposti in proporzione all'attività effettivamente svolta e risultante da idonea documentazione.
6. Quando il procedimento relativo all'appalto si interrompe definitivamente per cause non imputabili al dipendente, purché in un momento successivo al perfezionamento del



contratto, il compenso incentivante è corrisposto proporzionalmente solo per le attività espletate e accertate dal responsabile unico di progetto.

7. Qualora per una delle attività previste nelle precedenti tabelle non sia stato individuato uno specifico incaricato, ma essa sia stata comunque effettivamente svolta, la relativa percentuale viene ripartita tra tutte le figure incaricate dello svolgimento della procedura.
8. Nel caso in cui non siano previste e non debbano essere effettuate una o più delle attività individuate in tabella, ~~le relative percentuali costituiscono economia ai sensi dell'art. 8, comma 3 del presente accordo.~~ **il residuo sarà ripartito proporzionalmente a favore del personale coinvolto nelle attività, parametrato alla percentuale di compenso di cui alle tabelle 1 e 2 dell'articolo 11.**
9. Gli incarichi di cui sopra dovranno essere svolti nel rispetto di quanto prescritto dalla normativa vigente di settore

Art. 12

(Violazione degli obblighi di legge)

1. I responsabili delle funzioni tecniche incentivate che violino gli obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano le attività assegnate con la dovuta diligenza sono esclusi dalla ripartizione dell'incentivo previsto dall'articolo 45 del codice.
2. Nel caso in cui si provveda alla revoca dell'incarico per motivi derivanti da **comprovate** omissioni e/o colpe gravi, regolarmente accertate, al dipendente destinatario dell'atto di revoca non verrà corrisposto ~~alcun~~ **il compenso correlato all'attività con comprovate omissioni e/o colpa grave. Diversamente, l'Amministrazione provvede alla ripetizione della somma qualora sia già stata corrisposta.** L'incaricato subentrante è tenuto a verificare, validare e/o modificare l'attività fin lì eseguita dal dipendente revocato, relazionando al RUP, il quale, accertata la rilevanza e l'efficacia di suddette attività, riconosce al subentrante l'incentivo originariamente previsto per il dipendente revocato.

Art. 13

(Riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione)

1. Nel caso di rinegoziazione dell'appalto, che comporti una diminuzione del relativo importo, la quota di risorse finanziarie per le funzioni tecniche è ridotta in proporzione.
2. Nel caso di incremento dei costi determinati da **comprovate** condotte imputabili ai destinatari dell'incentivo, previa comunicazione al personale interessato ai fini dell'attivazione del contraddittorio, il dirigente responsabile provvede, con provvedimento motivato, a dichiarare la perdita del diritto a percepire l'incentivo o la riduzione della percentuale che viene calcolata in misura pari alla percentuale di aumento dei costi rispetto all'importo originario di aggiudicazione.
3. Nel caso di incremento dei tempi determinati da **comprovate** condotte imputabili ai



destinatari dell'incentivo ed ai collaboratori dei medesimi, con provvedimento motivato, il dirigente responsabile dispone una riduzione percentuale dell'incentivo, pari alla percentuale di incremento dei tempi. Nei casi più gravi di [comprovate condotte dolose](#), il dirigente responsabile dispone, con provvedimento motivato, la revoca dell'incarico e la determinazione della quota di incentivo spettante in relazione all'attività effettivamente svolta. Nell'incremento dei tempi non sono considerate le sospensioni di cui all'art. 121 del Codice, né i ritardi imputabili esclusivamente all'impresa appaltatrice.

4. Non è addebitabile ai destinatari dell'incentivo l'incremento dei tempi e dei costi derivanti da modifiche suppletive in corso d'esecuzione, che siano state approvate dalla stazione appaltante durante l'esecuzione del contratto.
5. La riduzione ha ad oggetto la quota di incentivo spettante al dipendente a cui è imputabile l'incremento dei costi o dei tempi.

Art. 14

(Ricalcolo dell'incentivo in caso di modifica dei contratti in corso di esecuzione)

1. Nel caso di modifiche dei contratti che comportino un incremento dell'importo originariamente previsto dei lavori, dei servizi e delle forniture posto a base delle procedure di affidamento, secondo quanto disposto dall'art. 120, commi 1, 3, 9, 10 e 11, del Codice, con esclusione delle varianti determinate da errori di progettazione, le risorse sono aumentate in misura proporzionale, con conseguente ripartizione del maggiore importo fra tutti i soggetti che intervengono nelle attività previste dal precedente art. 4, comma 2. Gli incentivi, per la parte oggetto di modifica, sono riconosciuti al personale che svolge le funzioni tecniche afferenti alla modifica stessa.
2. Nelle ipotesi di rinnovo del contratto o ripetizione di lavori e servizi analoghi, l'incentivo è riconosciuto al personale che svolge le funzioni tecniche afferenti al rinnovo o alla ripetizione di lavori e servizi analoghi nella medesima misura percentuale indicata nel provvedimento di nomina del personale. In tale ipotesi, fatta salva la previsione nel quadro economico dell'affidamento, l'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme rispetto a quelle originarie a base dell'affidamento. Gli incentivi sono definiti nel nuovo provvedimento da adottarsi ai sensi del precedente art. 5 co. 2.

Art. 15

(Accertamento e attestazione delle attività)

1. Il RUP, sentito ciascun componente del gruppo di lavoro, predispone e trasmette al dirigente responsabile:
 - a) una relazione contenente tutte le informazioni utili alla descrizione delle attività svolte dal personale incaricato e alla verifica dei presupposti per la liquidazione degli incentivi;
 - b) il prospetto di ripartizione, contenente informazioni dettagliate sul calcolo dell'incentivo, anche ai sensi degli [articoli 13 e 14](#).



2. Al dirigente preposto alla struttura responsabile della procedura è demandato il controllo sull'intera istruttoria, consistente nella verifica dei contenuti della documentazione trasmessa dal RUP. Il dirigente responsabile deve, in particolare, verificare che le funzioni tecniche affidate siano state svolte senza errori e/o ritardi.
3. Per le finalità di cui al precedente comma 2 del presente articolo, il dirigente responsabile può, inoltre, acquisire tutte le ulteriori informazioni che ritiene necessarie. ~~anche relative ad eventuali incarichi conferiti al personale da altre stazioni appaltanti ed ai relativi compensi maturati e/o già erogati.~~
4. Ai fini della verifica del rispetto del limite di cui [all'art. 8](#), il dirigente responsabile acquisisce l'autodichiarazione resa ai sensi del d.lgs. n. 445/2000, attestante il trattamento economico complessivo annuo lordo maturato nell'anno di competenza, comprensivo di eventuali compensi percepiti per attività svolte presso altre amministrazioni.
5. All'esito delle verifiche dei precedenti commi, il dirigente responsabile valida il prospetto di ripartizione, procede alla quantificazione per il successivo versamento delle risorse previste dall'articolo 45, commi 3 e 5, del Codice e ne dà conto in apposito provvedimento.
6. All'accertamento e all'attestazione dello svolgimento di attività tecniche ed incentivabili svolte da dirigenti provvede, con apposito provvedimento, il Direttore generale della struttura responsabile della procedura, sentito il RUP in ordine all'effettività di quanto svolto ed ai relativi tempi.
7. I provvedimenti di cui ai commi 5 e 6 sono trasmessi al dirigente di cui al successivo art. 15 comma 3 ai fini della liquidazione degli incentivi tecnici.

Art. 16

(Modalità di accantonamento e liquidazione)

1. Le somme destinate all'incentivazione delle funzioni svolte devono essere accantonate nel primo provvedimento di natura contabile adottato con riferimento alla procedura di affidamento cui afferisce l'incentivo. Qualora si tratti di un impegno di natura pluriennale, le somme destinate all'incentivo dovranno essere imputate a ciascun anno proporzionalmente all'importo annualmente impegnato.
2. Il versamento di tali somme avviene sul capitolo di bilancio **3592** "*Entrate di pertinenza del Ministero delle Imprese e del Made in Italy*" - piano di gestione **34** "*Somme versate dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti in misura non superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base delle procedure di affidamento per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse, da riassegnare ad apposito fondo dello stato di previsione del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36*", inserendo nella causale il CIG della procedura di affidamento.
3. ~~La liquidazione dell'incentivo è effettuata dal dirigente titolare del capitolo di bilancio YYYY complessivamente per quanto maturato da ciascun dipendente nell'anno di~~



~~competenza, dopo il termine dello stesso.~~

La liquidazione dell'incentivo è effettuata secondo le disposizioni del Direttore generale della Direzione generale dei servizi interni e finanziari e con apposita circolare si provvederà annualmente alla definizione delle tempistiche di erogazione degli incentivi.

4. Nel caso di contratti aventi durata pluriennale si procede con liquidazione annuale quantificata sulla base del valore di quanto eseguito o accertato nell'anno di riferimento.
5. In relazione alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture derivanti da risorse fuori bilancio si applicano per quanto compatibili le regole del presente provvedimento. Ulteriori disposizioni saranno disciplinate con apposita circolare.

Art. 17

(Trasparenza e monitoraggio)

1. Al fine di garantire la massima trasparenza, ciascuna struttura dell'Amministrazione che esplica le attività di stazione appaltante provvede all'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione dei dati sugli incentivi alle funzioni tecniche, sul sito istituzionale del Ministero, sezione Amministrazione trasparente, sotto-sezione "Personale – "Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti", mediante tabelle, con l'indicazione nell'elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascun dipendente (dirigente e non dirigente) di oggetto, durata, compenso spettante per ogni incarico.
2. In caso di erogazione di incentivi al personale con qualifica dirigenziale, l'Amministrazione, in sede di verifica della compatibilità dei costi di cui all'art. 40-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è tenuta a trasmettere agli organi di controllo di cui al medesimo articolo le informazioni relative all'ammontare degli importi annualmente corrisposti al predetto personale in deroga al regime di cui all'art. 24, comma 3, del citato decreto legislativo n. 165/2001 ed il numero dei beneficiari.

Art. 18

(Informazione)

1. La Direzione Generale per i Servizi interni e finanziari fornisce con cadenza annuale informazione alle Organizzazioni Sindacali in merito all'attuazione del presente accordo [anche per verificare la necessità di eventuali miglioramenti al presente provvedimento.](#)

Art. 19

(Disposizioni finali)

1. Il presente ~~Accordo~~ [provvedimento](#) trova applicazione per le attività tecniche compiute nell'ambito delle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture avviati a partire dal: ~~01 gennaio 2025.~~
 - [1° luglio 2023 per il personale del Comparto;](#)
 - [31/12/2024 per il personale dell'Area.](#)